SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 settembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2019.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010, 23 settembre 2011, 25 settembre 2012, 23 settembre 2013, 29 settembre 2014, 23 settembre 2015, 26 settembre 2016, 25 settembre 2017 e 27 settembre 2018 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; factoring; leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale; mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito *revolving*, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2019

Il dirigente generale: CICIANI

19A06079

DECRETO 24 settembre 2019.

Tassi effettivi globali medi relativi al periodo 1° aprile - 30 giugno 2019. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2019, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 2019 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2019 - 30 giugno 2019 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2019 - 30 giugno 2019 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali

dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2019 - 30 giugno 2019, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2019.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2019

Il dirigente generale: CICIANI

Allegato *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2019

APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2019

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,69	17,3625
	oltre 5.000	8,41	14,5125
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,29	23,1125
	oltre 1.500	15,52	23,4000
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	6,88	12,6000
	da 50.000 a 200.000	5,06	10,3250
	oltre 200.000	3,08	7,8500
CREDITO PERSONALE		9,98	16,4750
CREDITO FINALIZZATO		8,97	15,2125
FACTORING	fino a 50.000	5,14	10,4250
	oltre 50.000	2,66	7,3250
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		4,16	9,2000
- A TASSO VARIABILE		3,00	7,7500
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	6,92	12,6500
	oltre 25.000	6,42	12,0250
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	7,54	13,4250
	oltre 25.000	4,64	9,8000
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		2,67	7,3375
- A TASSO VARIABILE		2,39	6,9875
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,36	18,2000
	oltre 15.000	8,13	14,1625
CREDITO REVOLVING		16,09	24,0900
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		11,13	17,9125
ALTRI FINANZIAMENTI		8,61	14,7625

AVVERTENZA : AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2019 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito *revolving*», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «*factoring*» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016.(1)

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito *revolving*».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

—

Rilevazione sugli interessi di mora.

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

19A06080

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2019.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «TRANSMIC» relativo al bando «HDHL-INTIMIC». (Decreto n. 1005/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della con-

tabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al capo dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento n. 350 del 28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto n. 644 del 28 marzo 2019, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 835 del 2 aprile 2019, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega ai dirigenti per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di € 8.910.000,00, destinato al finanziamento nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale, di cui € 500.000,00 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale pubblicato dall'Eranet HDHL-INTIMIC il 26 gennaio 2017;

Vista la nota del direttore generale prot. MIUR n. 12845 del 31 luglio 2018, con la quale le risorse disponibili a valere sul FIRST 2016 vengono riallocate per le singole iniziative internazionali cui il Ministero partecipa e da cui risulta che all'iniziativa di cui trattasi è destinato un importo complessivo pari ad € 689.835,94 (contributo alla spesa);

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 727565 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund HDHL-INTIMIC e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund HDHL-INTIMIC, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale «*Interrelation of the INtesTInal MICrobiome, Diet and Health*» comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, pubblicato dall'Eranet Cofund HDHL-INTIMIC il 26 gennaio 2017 che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per il bando «*Interrelation of the INtesTInal MICrobiome, Diet and Health*» di cui trattasi non è stato possibile procedere alla emanazione dell'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* dell'Eranet HDHL-INTIMIC, con la quale è stata approvata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo Progetto TRANSMIC - «*The transition from a traditional to a Western lifestyle and its effect on the interralation between the Intestinal Microbiome, Diet and Health*», avente come obiettivo «lo studio degli effetti sul microbiota intestinale ed indirettamente sullo stato attuale di salute in popolazioni africane che da uno stile di vita primitivo in ambiente rurale simile a quello dell'uomo al momento della scoperta dell'agricoltura passano progressivamente ad un ambiente urbano e acquisiscono uno stile di vita ed abitudini dietetiche tipiche del mondo occidentale industrializzato;

Vista la nota n. prot. MIUR 585 del 15 gennaio 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito del citato bando HDHL-INTIMIC «*Interrelation of the INtesTInal MICrobiome, Diet and Health*», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la nota n. prot. MIUR 12303 del 24 luglio 2018, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato «l'Aggiornamento allocazione risorse finanziarie copertura MIUR - FIRST 2016 - indicante anche la ripartizione dei finanziamenti per ciascuna proposta»;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 592 del 26 luglio 2016, con particolare riguardo alla nomina dell'esperto tecnico scientifico;

Visto il decreto dirigenziale n. 2692 del 16 ottobre 2018, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Francesca De Leo - Consiglio nazionale delle ricerche - IBIOM, registrato dall'UCB in data 24 ottobre 2018 n. 1004, nota PEC/UCB pervenuta in data 31 ottobre 2018, prot. n. 28251;

Atteso che la prof.ssa Francesca De Leo con nota-relazione in data 21 marzo 2019, pervenuta in data 22 marzo 2019, prot. MIUR n. 5407, ha approvato positivamente il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «TRANSMIC - *The transition from a traditional to a Western lifestyle and its effect on the inter-*

ralation between the Intestinal Microbiome, Diet and Health», di durata 36 mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Firenze - Dipartimento di neurofarba, che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad euro 285.714,00;

Visto il *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto «TRANSMIC - *The transition from a traditional to a Western lifestyle and its effect on the interralation between the Intestinal Microbiome, Diet and Health*» con inizio del progetto in data 1° ottobre 2018 e durata pari a 36 mesi;

Vista la nota del 30 aprile 2019, n. 8505, con la quale l'Università degli studi di Firenze conferma che la data di inizio progetto è il 1° ottobre 2018 e non il 1° gennaio 2018, come indicato nel capitolato tecnico;

Atteso che il MIUR partecipa alla *Call* dell'Eranet HDHL-INTIMIC con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 nella forma di contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR ID n. 950968 riferito al soggetto proponente Università degli studi di Firenze - Dipartimento di neurofarba;

Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 di «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «HDHL-INTIMIC» Progetto TRANSMIC - «*The transition from a traditional to a Western lifestyle and its effect on the interralation between the Intestinal Microbiome, Diet and Health*», prot. n. 6892 del 4 aprile 2017, realizzato dall'Università degli studi di Firenze - Dipartimento di neurofarba - partita I.V.A./codice fiscale n. 01279680480, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° ottobre 2018 e durata pari a 36 mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 3) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 2) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in € 110.100,43 nella forma di contributo nella spesa, in favore del be-

neficiario: dall'Università degli studi di Firenze - Dipartimento di neurofarba, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016, e decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016;

2. Le erogazioni dei contributi a valere sul FIRST 2016 sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, e sul conto IGRUE secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MIUR si impegna a trasferire al beneficiario: dall'Università degli studi di Firenze - Dipartimento di neurofarba, il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari ad € 89.899,37, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'Eranet HDHL-INTIMIC sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «HDHL-INTIMIC *Interrelation of the INtesTInal MICrobiome, Diet and Health*», così come previsto dal contratto n. 727565 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet HDHL-INTIMIC, tra i quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dall'Eranet HDHL-INTIMIC e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle*Guide Lines for Applicants* del bando HDHL-INTIMIC nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, ovvero sino a concorrenza dell'importo disponibile.

2. Il beneficiario dall'Università degli studi di Firenze - Dipartimento di neurofarba, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del/dei soggetto/i beneficiario/beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-2668

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

19A05970

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 30 agosto 2019.

Soppressione dell'archivio notarile sussidiario di Imperia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Visto l'art. 5, regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2124;

Visti gli articoli 1 e 2 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2124 con cui è stata confermata (Circolare 14 gennaio 1925, concernente le modificazioni alla circoscrizione notarile, pubblicata su Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia, 30 gennaio 1925, n. 3) la pregressa riunione del distretto notarile di Imperia (già Oneglia) a quello di San Remo, con soppressione dell'archivio notarile distrettuale di Imperia, che ha continuato a funzionare come sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che anteriormente alla predetta data già vi si trovassero depositati;

Considerato che il materiale documentario esistente è stato trasferito all'archivio notarile distrettuale di San Remo;

Ritenuto che risultano ultimate alla data del 29 agosto le operazioni di trasloco e ricollocazione del materiale documentario e le chiusure delle scritture contabili dell'archivio notarile sussidiario di Imperia, i cui locali sono stati consegnati all'ente proprietario;

Dispone:

L'archivio notarile sussidiario di Imperia cessa di funzionare dal 29 agosto 2019.

Roma, 30 agosto 2019

Il direttore generale: ROMANO

19A05973

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 luglio 2019.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

Visti, in particolare, l'art. 31 e l'art. 22 rispettivamente dei regolamenti delegato n. 2018/273 e di esecuzione n. 2018/274 sopracitati, che stabiliscono rispettivamente l'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione e le informazioni che la stessa deve contenere;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, relativa a «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto, in particolare, l'art. 58 della citata legge n. 238 del 2016, concernente le dichiarazioni obbligatorie e i registri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

Considerato che alcune delle informazioni richieste dall'art. 31 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e dall'art. 22 del regolamento (UE) di esecuzione n. 2018/274 sopracitati sono contenute nei registri telematici di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293;

Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni nazionali attuative ai nuovi regolamenti (UE) delegato n. 2018/273 e di esecuzione n. 2018/274 della Commissione sopracitati;

Ritenuto, altresì, utile servirsi delle informazioni contenute nei registri telematici di cui al più volte citato decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, al fine di procedere alla riduzione degli oneri burocratici e amministrativi relativi alla presentazione della dichiarazione obbligatoria di produzione a carico degli operatori del settore vitivinicolo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 3 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni applicative degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, nonché dell'art. 58 della legge n. 238/2016.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, abbreviazioni e sigle:

a) Ministero: il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

c) regioni: regioni e province autonome;

d) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - area di coordinamento;

e) SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale;

f) regolamento delegato: regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione;

g) regolamento di esecuzione: regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione;

h) stabilimento: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l'esercizio dell'attività professionale o ai fini commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;

i) deposito: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *f)* del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;

j) registro telematico: il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *m)* del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.

Art. 3.

Soggetti obbligati alle dichiarazioni

1. Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti:

a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;

b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;

g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve;

h) le associazioni e le cantine cooperative.

Art. 4.

Compilazione delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base del modello di formulario di cui all'allegato 2 del presente decreto.

2. La dichiarazione di vendemmia contiene:

a) informazioni anagrafiche (quadro *A)*;

b) riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro *C)*;

c) rivendicazione delle uve (quadro *R)*;

d) cessione delle uve (quadro *F)*;

e) conferimento delle uve ad una associazione o cantina cooperativa (quadro F2).

3. La dichiarazione di produzione contiene:

a) informazioni anagrafiche (quadro *A)*;

b) dati di produzione di vino e mosti (quadro *G)*;

c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro *I)*;

d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro *V)*.

4. I produttori di uva da vino che consegnano la totalità della propria produzione ad una associazione o ad una cantina cooperativa comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione delle stesse attraverso la compilazione del quadro F2 e del quadro R. Tali quadri sono contenuti nella dichiarazione presentata dalla associazione o cantina cooperativa.

5. La dichiarazione è presentata dal produttore di uve anche qualora la produzione di uva per la campagna interessata sia uguale a «zero».

6. La dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante conto lavorazione è presentata dal soggetto che detiene il prodotto alla data del 30 novembre, secondo le modalità definite da AGEA, di cui all'art. 10, comma 1 del presente decreto.

Art. 5.

Termini di presentazione delle dichiarazioni

1. In conformità a quanto statuito dagli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione, i termini di presentazione delle dichiarazioni sono stabiliti come segue:

dichiarazioni di produzione, di cui all'art. 31 del regolamento delegato: 15 dicembre di ogni anno, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre;

dichiarazioni di vendemmia, di cui all'art. 33 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273: 15 novembre di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive.

2. I produttori di cui all'art. 3, lettere *b)* e *c)*, hanno la possibilità di compilare le dichiarazioni di produzione contestualmente alle dichiarazioni di vendemmia, entro il 15 novembre di ogni anno, con eventuale rettifica della produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre, in relazione ai prodotti detenuti al 30 novembre.

3. I soggetti intermediari di cui all'art. 3, lettera *g)*, compilano la dichiarazione entro il 15 novembre di ogni anno.

4. I termini di presentazione ed i rispettivi quadri delle dichiarazioni sono riportati all'allegato 1 al presente decreto, in relazione ai soggetti dichiaranti di cui all'art. 3.

Art. 6.

Soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia

1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione i produttori di uva:

a) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è immesso in commercio in qualsiasi forma;

b) la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore o da parte di una industria di trasformazione.

Art. 7.

Soggetti esonerati dalla dichiarazione di produzione

1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:

a) i produttori di cui all'art. 6;

b) i produttori che mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma;

c) i produttori di uve che consegnano la propria produzione ad una cantina cooperativa o associazione, riservandosi di produrre un quantitativo inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma.

Art. 8.

Rivendicazione delle uve a DO e IG e dichiarazione preventiva

1. I conduttori di vigneti, che sono ritenuti idonei alle produzioni DO e IG ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, effettuano la rivendicazione delle uve DO e IG mediante la compilazione del quadro R dell'allegato 2 avvalendosi delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 4, comma 2.

2. Nella rivendicazione di cui al comma 1 sono indicati gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.

3. Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una dichiarazione preventiva attraverso la compilazione del citato quadro R. Tale dichiarazione è compilata anteriormente la dichiarazione di vendemmia, di cui costituisce parte integrante.

Art. 9.

Utilizzo del registro telematico ai fini della dichiarazione di produzione

1. Ai soggetti obbligati di cui all'art. 3 del presente decreto che detengono il registro telematico, è data facoltà di avvalersi delle informazioni presenti nello stesso per la compilazione della dichiarazione di produzione al più tardi a partire dalla campagna 2020-2021. A tal fine, i dati di produzione di vino e mosti di cui all'art. 4, comma 3, sono riportati con modalità automatica.

2. Per il calcolo delle produzioni vinicole di cui al comma 1, vengono utilizzati i dati risultanti nel registro telematico alla data del 30 novembre della campagna vitivinicola di riferimento.

3. Qualora nel quadro G vengano riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, il soggetto obbligato aggiorna le singole voci dello stesso quadro G decurtando ovvero specificando i valori dei relativi prodotti.

4. La dichiarazione telematica è compilata a livello di singola regione.

5. Le specifiche modalità tecnico-operative di applicazione del presente articolo sono definite da AGEA con proprio provvedimento in accordo con le regioni, le province autonome e gli organismi pagatori.

Art. 10.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni e diffusione dei dati

1. I criteri di compilazione delle dichiarazioni, comprese quelle previste agli articoli 7 e 9, e le modalità di presentazione delle stesse sono definiti da AGEA con un congruo anticipo rispetto alla data di apertura del sistema di cui al successivo comma 4.

2. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono presentate, esclusivamente per via telematica, con riferimento alla regione o provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di trasformazione.

3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono resi disponibili da AGEA e dagli organismi pagatori regionali, per gli adempimenti ed i controlli di competenza, rispettivamente entro il 30 novembre e il 15 gennaio di ogni anno:

all'ICQRF;

al Ministero;

agli assessorati regionali dell'agricoltura, competenti per il territorio;

agli enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle denominazioni.

4. Il sistema telematico è aperto dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11.

Sanzioni

1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle disposizioni impartite da AGEA di cui all'art. 10, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48 del regolamento delegato e all'art. 64, paragrafo 4, lettera *d)* del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 48, comma 2 del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla campagna 2018/2019 i modelli utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente decreto sono quelli riportati nell'allegato 2.

2. Il decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 899

ALLEGATO *1*

Dichiarazioni di vendemmia e di produzione – Quadri e termini della presentazione in base al soggetto dichiarante.

Soggetti dichiaranti (di cui all'articolo 3):	Quadri da compilare (di cui all'articolo 4 e allegato 2):	Termine di presentazione delle dichiarazioni (di cui all'articolo 5):
a)	A - C – R - F	15 novembre
b)	A – C – G - R	15 novembre, con eventuale rettifica del solo quadro G (produzione vino e mosti) entro il 15 dicembre
c)	A – C – G – R - F	15 novembre, con eventuale rettifica del solo quadro G (produzione vino e mosti) entro il 15 dicembre
d)	A – C - R	15 novembre
	G – I - V	15 dicembre
e)	A – C – R - F	15 novembre
	G – I - V	15 dicembre
f)	A – G – I - V	15 dicembre
g)	A – F - I	15 novembre
h)	A – C – R (eventuali terreni condotti in proprio) F2 e R (per ciascun socio conferente in toto)	15 novembre
	G – I -V	15 dicembre

ALLEGATO *2*

Quadri della dichiarazione di vendemmia e della dichiarazione di produzione

PRODUZIONI INERENTI LA REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE

DICHIARANTE

CODICE FISCALE / CUAA (obbligatorio)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se dichiarante è persona giuridica)

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

LUOGO DI NASCITA

PROV.

QUADRO R - Rivendicazione delle uve a DO - IG

NUMERO DOMANDA

CUAA (CODICE FISCALE)

RIVENDICA RELATIVA A:

Codice

Colore

Denominazione tipologia

Toponimo

Nome tradizionale aziendale

Codice

Denominazione tipologia nel dettaglio

Descrizione del Comune			Dati catastali					NUM. UV	% PROD	Resa max	VARIETA'	IMPIANTO	SUPERFICIE AVENTE I REQUISITI			SUPERFICIE DISPONIBILE			SUPERFICIE RIVENDICATA		
COD.ISTAT																					
PROVINCIA	COMUNE		CASI PARTICOLAR	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	UNITA' VITATA	PRODUTTIVITA'	Q.li per ettaro			ETTARI	ARE	CA	ETTARI	ARE	CA	ETTARI	ARE	CA
																		TOTALE			

DA DISCIPLINARE

Resa applicabile q.li ettaro

Uva max rivendicabile (Kg)

Supero ammesso:

Si No

PRODUZIONE DI UVA (Kg)

Uva rivendicata (A)

Supero x vino

Supero x vino varietale

Supero per IG

Supero per DO

SUPERI AGGIUNTI (Kg)

Uva (B)

DESTINAZIONE UVA (Kg)

Totale uva (A+B)

Vinificata

Cedula

Altra destinazione diversa dal vino

Coefficiente di trasformazione uva in vino

Vino max rivendicabile (litri)

Percentuali varietà uve

Descrizione	Superficie	%

QUADRO R - Vini Varietali e Vini Generici

NUMERO DOMANDA

CUAA (CODICE FISCALE)

Vini Varietali ☐ Vini Spumanti varietali ☐ Vini bianchi ☐ Vini rossi ☐

PRODUZIONE VARIETALE (anche spumanti) RELATIVA A:

Codice ☐☐☐ Colore ☐ Descrizione varietà di uva

Descrizione del Comune			Dati catastali					NUM. UV	VARIETA'	ANNO IMPIANTO	SUPERFICIE A VIGNETO			SUPERFICIE DISPONIBILE			SUPERFICIE UTILIZZATA		
COD.ISTAT																			
PROVINCIA	COMUNE		CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	UNITA' VITATA			ETTARI	ARE	CA	ETTARI	ARE	CA	ETTARI	ARE	CA
																TOTALE			

PRODUZIONE DI UVA (Kg)	SUPERI AGGIUNTI (Kg)	DESTINAZIONE UVA (Kg)			
Uva prodotta (A1)	Uva (B1)	Totale uva (A1+B1)	Vinificata	Ceduta	Altra destinazione diversa dal vino

QUADRO C - DATI QUANTITATIVI DELLA RACCOLTA DELLE UVE

	UVE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI:	UVA RACCOLTA				DESTINAZIONE DELL'UVA RACCOLTA			S U P E R O
		BIANCHE	NERE	TOTALE (1+2)	SUPERFICIE	VINIFICAZIONE IN PROPRIO	CESSIONE o CONFERIMENTO	ALTRE DESTINAZIONI DIVERSE DAL VINO	
		kg	kg	kg	metri quadrati	kg	kg	kg	
C1	VINO								
C2	VINO con indicazione della varietà di uva								
C3	VINO IGP								
C4	VINO DOP								
	TOTALE								

Informazioni relative ai terreni vitati dell'azienda

Superficie vitata totale dell'azienda indicata nel fascicolo aziendale, comprensiva di quella da cui non si è raccolto	Ettari	Are	Centiare	Superficie vitata dell'azienda da cui non si è raccolto (*)	Ettari	Are	Centiare

QUADRO F - UVA DA VINO CEDUTA

DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO

CODICE FISCALE (obbligatorio)

REGIONE DI DESTINAZIONE DELLE UVE

COGNOME / RAGIONE SOCIALE

NOME

☐ Barrato per socio conferente in toto

☐ Barrato per conto lavorazione

SEZ. I - DATI RELATIVI ALLE UVE CONSEGNATE

PROVENIENTI DA VIGNETI PER:		UVE	
		Bianche kg	Nere kg
F1	VINO		
F2	VINO con indicazione della varietà di uva		
F3	VINO IGP		
F4	VINO DOP		
	TOTALE		

SEZ. II - DETTAGLIO DELLE UVE DO/IG CONSEGNATE

Codice	Denominazione	Quantità uva

……………

QUADRO F2 - ATTESTATO DI CONSEGNA SOSTITUTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI RACCOLTA UVE

(da compilare da parte di soci che cedono la totalità delle uve ad un organismo associativo)

DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOCIO FORNITORE

SOCIO FORNITORE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO DATA DI NASCITA giorno mese anno

LUOGO DI NASCITA PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se dichiarante è persona giuridica)

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO ASSOCIATIVO DESTINATARIO

CODICE FISCALE (obbligatorio)

REGIONE DI DESTINAZIONE DELLE UVE

RAGIONE SOCIALE

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE

Raccolta uve

	UVE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI:	UVA RACCOLTA				SUPERO
		BIANCHE kg	NERE kg	TOTALE (1+2) kg	SUPERFICIE metri quadrati	
C1	VINO					
C2	VINO con indicazione della varietà di uva					
C3	VINO IGP					
C4	VINO DOP					
	TOTALE					

Informazioni relative ai terreni vitati del socio fornitore

Superficie vitata totale dell'azienda del fornitore, comprensiva di quella da eventualmente cui non si è raccolto — Ettari — Are — Centiare

Regione di ubicazione dei vigneti

Firma del fornitore .... Data ____ / ____ / ____ (giorno mese anno)

QUADRO G - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE

(Vino ottenuto, prodotti a monte del vino detenuti al 30 novembre)

		VINO OTTENUTO ANCHE SE NON DETENUTO Litri		PRODOTTI A MONTE DEL VINO DETENUTI AL 30 novembre (in vino feccioso) MOSTI Litri		VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE Litri		UVE Litri		TOTALE (1+2+3+4) Litri	
		bianco	rosso	bianco	rosso	bianco	rosso	bianco	rosso	bianco	rosso
G14	VINO										
G15	Vino con indicaz. varietà di uva										
G16	VINO IGP										
G17	VINO DOP										
	TOTALE										

(Succhi, Succhi concentrati, Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30 novembre)

G18	MOSTI CONCENTRATI (in litri di prodotto)	
G19	MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI (in litri di prodotto)	
G20	SUCCHI D'UVA (in litri di prodotto)	
G21	SUCCHI D'UVA CONCENTRATI (in litri di prodotto)	
G22	ALTRI PRODOTTI OTTENUTI (in litri di prodotto)	

Dettaglio dei dati relativi alle partite di vino rivendicate (Art.li 14 e 15 DLgs 61 del 8 aprile 2010)

Vini IGP (riga G16)

CODICE TIPOLOGIA VINO	DENOMINAZIONE TIPOLOGIA VINO	COLORE	VINO RIVENDICATO vino potenziale - Litri
		Totale bianco	
		Totale rosso	

Vini DOP (riga G17)

CODICE TIPOLOGIA VINO	DENOMINAZIONE TIPOLOGIA VINO	COLORE	VINO RIVENDICATO vino potenziale - Litri
		Totale bianco	
		Totale rosso	

QUADRO I - UVA DA VINO ACQUISITA

DATI RELATIVI AL FORNITORE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

REGIONE DI PROVENIENZA DELLE UVE

COGNOME / RAGIONE SOCIALE

NOME

☐ Barrato per socio conferente in toto

☐ Barrato per conto lavorazione

Numero dichiarazione del fornitore

SEZ. I - DATI RELATIVI ALLE UVE CONSEGNATE

PROVENIENTI DA VIGNETI PER:		UVE	
		Bianche kg	Nere kg
F1	VINO		
F2	VINO con indicazione della varietà di uva		
F3	VINO IGP		
F4	VINO DOP		
	TOTALE		

SEZ. II - DETTAGLIO DELLE UVE DO/IG CONSEGNATE

Codice	Denominazione	Quantità uva

……………

QUADRO V - FORNITORI MOSTI E/O VINI

ELENCO ANAGRAFICO DEI FORNITORI

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME / RAGIONE SOCIALE NOME

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME / RAGIONE SOCIALE NOME

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME / RAGIONE SOCIALE NOME

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME / RAGIONE SOCIALE NOME

....

19A05969

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gruppo Fraternità - consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale in liquidazione», in Ospitaletto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione liquidatori nei confronti della società cooperativa «Gruppo Fraternità - Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 4.007.840,00, si riscontra una massa debitoria di euro 4.031.013,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -48.604,00;

Considerato che in data 29 aprile 2014 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che in data 4 settembre 2014 il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni e che in data 2 novembre 2017 il competente ufficio, rilevato il permanere dello stato di insolvenza dell'ente, ha rigettato le controdeduzioni, confermando lo stato di decozione della cooperativa;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 9 luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 9 luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Silvio Marchini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gruppo Fraternità - Consorzio di cooperative sociali società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Ospitaletto (BS) (codice fiscale n. 03427440171) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civili.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Marchini, (codice fiscale MRCSLV76H28B157L) nato a Brescia il 28 giugno 1976, e domiciliato in Lograto (BS), via Fratelli Rosselli, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05982

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Miele & Cricri Kids - società cooperativa sociale in liquidazione», in Samone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Miele & Cricri Kids - società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 23.960,00, si riscontra una massa debitoria di euro 118.963,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -107.149,00;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Roberto Foglio;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Miele & Cricri Kids - società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Samone (TO) (codice fiscale 10595500017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Foglio, (codice fiscale FGLRRT63H15C627W) nato a Chieri (TO) il 15 giugno 1963, e domiciliato in Torino, via P. Micca n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05985

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. New Rise società cooperativa in liquidazione», in Pegognaga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Coop. New Rise società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 65.058,00, si riscontra una massa debitoria di euro 217.846,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 152.788,00;

Considerato che in data 6 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 9 luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 9 luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Silvio Marchini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. New Rise società cooperativa in liquidazione», con sede in Pegognaga (MN), (codice fiscale 02417520208) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Marchini, (codice fiscale MRCSLV76H28B157L) nato a Brescia (BS) il 28 giugno 1976, e domiciliato in Lograto (BS), via Fratelli Rosselli n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05986

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Meta System soc. coop. a r.l.», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Meta System soc. coop. a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 69.964,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 123.967,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -109.891,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso dipendenti per tfr e dal fatto che una parte di crediti è vantata nei confronti del Tribunale di Rimini e della Procura della Repubblica, la cui esigibilità non è da considerarsi a breve termine;

Considerato che in data 7 marzo 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Oriana Urbinati;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Meta System soc. coop. a r.l.», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale 02066480407) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag. Oriana Urbinati, (codice fiscale RBN RNO 60E70 Z130L), nata a San Marino il 30 maggio 1960 e domiciliata in Rimini (RN), via Marecchiese n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05984

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «L.G. Services società cooperativa in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «L.G. Services società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 505.136,00, si riscontra una massa debitoria a breve di euro 752.515,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -351.581,00;

Considerato che in data 12 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Filippo Lo Iacono;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L.G. Services società cooperativa in liquidazione», con sede in Padova (PD), (codice fiscale 04774490280) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Lo Iacono, (codice fiscale LCNFPP73D15G337T) nato a Parma (PR) il 15 aprile 1973, e domiciliato in Verona (VR) in via Umbria n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05993

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Porta Giusta società cooperativa sociale», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Porta Giusta società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 gennaio 2018, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 286.302,00, si riscontra una massa debitoria di euro 542.396,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -262.804;

Considerato che in data 12 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Filippo Lo Iacono;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Porta Giusta società cooperativa sociale», con sede in Venezia (VE), (codice fiscale 04109500274) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Lo Iacono, (codice fiscale LCNFPP73D15G337T) nato a Parma (PR) il 15 aprile 1973, e domiciliato in Verona (VR) in via Umbria n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05994

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gerba Pneumatici società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Gerba Pneumatici società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 111.999,00, si riscontra una massa debitoria di euro 191.429,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 81.532,00;

Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* artt. 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Gerba Pneumatici società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale n. 11416191002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), e domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05981

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ilbo Serramenti società cooperativa in liquidazione», in Sanremo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ilbo Serramenti società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 9.859,00, si riscontra una massa debitoria di euro 72.378,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 81.817,00;

Considerato che in data 9 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* artt. 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ilbo Serramenti società cooperativa in liquidazione», con sede in Sanremo (IM) (codice fiscale n. 01441720081) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Graziano Taramasso, nato ad Albenga (SV) il 21 giugno 1954 (codice fiscale TRMGZN-54H21A145O), ivi domiciliato in via Fiume, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05983

DECRETO 9 settembre 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Soc. cooperativa edilizia Internal Auditors a r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 2003 con il quale la società cooperativa «Soc. cooperativa edilizia Internal Auditors a r.l.» con sede in Napoli è stata sciolta ai sensi *ex* art. 2544, ora 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Antonio Guarino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 2 luglio 2019 con la quale il dott. Antonio Guarino rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Paola Menditto (C.F. MNDPLA75C42B963Y), nata a Caserta il 2 marzo 1975, domiciliata in Napoli, Centro Direzionale Is.. G1, in sostituzione del dott. Antonio Guarino, dimissionario, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. cooperati-

va edilizia Internal Auditors a r.l.» con sede in Napoli (c.f. 05607110631) sciolta ai sensi dell'art. 2544, ora 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 9 maggio 2003 in sostituzione del dott. Antonio Guarino, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 settembre 2019

Il direttore generale: CELI

19A05995

DECRETO 18 settembre 2019.

Proroga della gestione commissariale della «Virgilio società cooperativa», in Bacoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale n. 29/SGC/2018 del 21 dicembre 2018, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa «Virgilio Società cooperativa» con sede in Bacoli (NA) (C.F. 80051200634), ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Rosa Camarda ne è stata contestualmente nominata commissario governativo per un periodo di sei mesi, al fine di sanare le irregolarità rilevate in sede ispettiva;

Visto il decreto direttoriale n. 20/SGC/2019 del 21 giugno 2019, con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale della predetta società cooperativa per potere giungere alla stipula di una convenzione con il Comune di Bacoli (NA) e provvedere quindi al completo risanamento dell'ente, avendo il commissario governativo dato atto di avere provveduto a sanare tutte le irregolarità oggetto del citato d.d. n. 29/SGC/2018 del 21 dicembre 2018, ad eccezione della problematica relativa alla interlocuzione in corso con il Comune di Bacoli (NA) per ottenere la concessione anche della proprietà del suolo ove insistono gli immobili della cooperativa, di cui attualmente la stessa gode solamente della proprietà superficiaria;

Vista la relazione sull'andamento della gestione pervenuta in data 13 settembre 2019 ed acquisita con il protocollo n. 240368 con cui il commissario governativo rappresenta di non essere ancora giunto alla stipula della citata convenzione con il Comune di Bacoli, essendosi solo recentemente insediato il nuovo Sindaco ed essendosi quindi resa necessaria una ulteriore interlocuzione con la rinnovata amministrazione comunale;

Vista l'istanza contenuta nella citata relazione del 13 settembre 2019, con la quale il commissario governativo ha richiesto un ulteriore periodo di proroga della gestione commissariale per potere giungere alla stipula della citata convenzione con il Comune di Bacoli (NA) e provvedere quindi al completo risanamento dell'ente;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per mesi 3 (tre) al fine di consentire al commissario governativo di procedere al completamento della suddetta attività;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Virgilio società cooperativa» con sede in Bacoli (NA), C.F. 80051200634, è prorogata per 3 (tre) mesi.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (C.F.CMRRSO66D49H703W), ed ivi domiciliata in via Generale Gonzaga, n. 12 è confermata nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2019

Il direttore generale: CELI

19A05996

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 694 del 9 settembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: Grouping di variazioni di tipo II: B.II.a.2.b), B.II.a.3.b.5), B.II.b.3.z), B.II.b.4.a), B.ii.b.5.z), B.II.d.1.a), B.II.d.1.c), B.II.d.2.d), B.II.e.1.b.3), B.II.e.1.z), B.II.e.4.a), relativamente al medicinale DARUNAVIR TEVA;

Numero di procedura: n. DE/H/4338/004/II/002/G.

Modifica della composizione degli eccipienti del prodotto finito, con aggiunta di copovidone e calcio idrogeno fosfato. Modifica del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Modifica dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Modifica delle dimensioni del lotto. Modifica delle dimensioni della compressa. Modifica di una procedura di prova del prodotto finito. Modifica del peso della compressa; Modifica dello spessore del nucleo della compressa; Modifica dell'holding time di un intermedio; Modifica dei limiti di specifica per il prodotto finito. Aggiunta del parametro di specifica. Soppressione confezionamenti primari (blister alu/alu e blister PVC/ACLAR/PVdC/PVC KPMAX-alu). Altre modifiche del confezionamento primario. Modifica delle dimensioni della chiusura del contenitore primario.

Relativamente al medicinale «Darunavir Teva», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), piazzale Luigi Cadorna, 4, c.a.p. n. 20123, Italia, codice fiscale n. 11654150157.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05958

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefpodoxima Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 695 del 9 settembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale CEFPODOXIMA MYLAN;

Numero di procedura: n. IT/H/0630/001-003/II/034.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 5.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per le confezioni della forma farmaceutica compresse, e aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1 e 5.2 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per le confezioni della forma farmaceutica sospensione, relativamente al medicinale «Cefpodoxima Mylan», autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani, 20, Cap 20124, italia, codice fiscale n. 13179250157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05959

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colistimetato Hikma».

Estratto determina AAM/PPA n. 692 del 9 settembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale COLISTIMETATO HIKMA;

Numero di procedura: n. PT/H/1114/001/II/001.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.2, e paragrafo 3 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Colistimetato Hikma», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Terrugem, Estrada Do Rio Da Mó, 8 - 8A - 8B - Fervenca, c.a.p. 2705-906, Portogallo (PT).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05960

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Fresenius Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 693 del 9 settembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.z) principio attivo: altre variazioni, relativamente al medicinale CASPOFUNGIN FRESENIUS KABI;

Numero di procedura: n. ES/H/0408/001-002/II/007.

È autorizzata la seguente variazione: variazione di tipo II n. B.I.z Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *z)* Aggiornamento dell'ASMF del principio attivo.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona (VR), via Camagre, 41, c.a.p. n. 37063, Italia, codice fiscale n. 03524050238.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05961

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tantum Verdedol».

Estratto determina AAM/PPA n. 691 del 9 settembre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

variazione di tipo II: B.II.d.1.e) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

variazione di tipo IB: B.II.d.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, relativamente al medicinale TANTUM VERDEDOL;

codice pratica: VN2/2018/339.

Sono autorizzate le seguenti variazioni: introduzione di un parametro relativo alle sostanze correlate e aumento dei limiti di accettazione per le impurezze totali nelle specifiche alla *shelf-life* del prodotto finito.

Titolare A.I.C: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. (codice fiscale n. 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, 00181 - Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05962

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina AAM/PPA 672/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - Modifica dei paragrafi 4.4. e 4.5 del RCP e dei relativi paragrafi del FI e delle etichette, per includere il testo relativo all'uso concomitante di altri farmaci che possono aumentare i livelli sierici di potassio. Ulteriori modifiche editoriali minori.

Relativamente ai medicinali HIZAAR (A.I.C n. 032079) - FORZAAR (A.I.C. n. 034310) - LORTAAN (A.I.C. n. 029384) - LOSAZID (A.I.C. n. 031497) - LOSAPREX (A.I.C. n. 029393) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

C.I.z) - Modifica dei paragrafi 4.4., 4.8 e 5.1 del RCP e dei relativi paragrafi del FI a seguito della raccomandazione del PRAC sul cancro della pelle non melanoma correlato all'uso dell'idroclorotiazide.

Relativamente ai medicinali HIZAAR (A.I.C. n. 032079) - FORZAAR (A.I.C. n. 034310) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolari A.I.C.: MSD Italia S.r.l.

Procedure europee: NL/H/xxxx/WS/285 - NL/H/xxxx/WS/327.

Codici pratiche: VC2/2018/230 - C1B/2018/2474.

Titolari A.I.C.: Alfasigma S.p.a.

Procedure europee: NL/H/xxxx/WS/285.

Codici pratiche: VC2/2018/230.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05963

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketorolac Mylan».

Estratto determina AAM/PPA 673/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione del grouping di variazioni.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

B.I.z) - Aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo

B.III.1) - Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo per un principio attivo *a)* Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea 5. Nuovo certificato per un principio attivo non sterile che debba essere utilizzato per un medicinale sterile, in cui l'acqua è usata nelle ultime fasi della sintesi e il materiale non è dichiarato privo di endotossina relativamente al medicinale KETOROLAC MYLAN (A.I.C. n. 038554) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Codice pratica: VN2/2018/124

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05964

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Tecnigen».

Estratto determina AAM/PPA 675/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione delle variazioni.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

B.I.a.1.b) - Aggiunta di un ulteriore produttore di principio attivo (topiramato) supportato da un ASMF relativamente al medicinale TOPIRAMATO TECNIGEN (A.I.C. n. 039226) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Titolare A.I.C.: Tecnimede - Sociedade Tecnico-Medicinal, SA

Procedura europea: PT/H/0199/001-004/II/010.

Codice pratica: VC2/2016/618.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05965

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Misoone».

Estratto determina AAM/PPA 676/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione delle variazioni.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Modifica ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1 dell'RCP e relative sezioni del foglio illustrativo.

C.I.4: estensione di indicazione terapeutica (Preparazione della cervice uterina durante il primo trimestre prima dell'interruzione chirurgica della gravidanza);

C.I.3.a: inserimento informazioni di sicurezza come da procedura PSUSA/00010354/201705;

C.I.3.a: inserimento informazioni di sicurezza come da procedura PSUSA/00010378/201705;

relativamente al medicinale «Misoone» (A.I.C. n. 041926) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

Titolare A.I.C.: Nordic group BV.

Procedure europee:

NL/H/2355/001/II/011;

NL/H/2355/001/IA/010;

NL/H/2355/001/IA/014;

Codici pratiche:

VC2/2018/443;

C1A/2018/1098;

C1A /2018/3290.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05966

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA 677/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione del *worksharing* di variazioni.

Si autorizzano le seguenti modifiche: B.I.z) Aggiornamento dell'attuale ASMF registrato per il principio attivo atorvastatina calcio triidrato a seguito dell'aggiornamento da parte del produttore Dr. Reddy's Laboratories Ltd., India, dalla versione 2013 alla versione 2018.

L'aggiornamento include modifiche alle seguenti sezioni dell'ASMF:

produttori, processo di fabbricazione, specifiche, procedure analitiche, specifiche del «*container closure*» e condizioni di conservazione dell'atorvastatina, nonché modifiche editoriali minori.

In particolare la sezione produttori è stata così aggiornata:

modifica dell'indirizzo del produttore della sostanza attiva:

da:

Dr. Reddy's Laboratories Limited, Chemical Technical Operations, Unit II, Plot No. 110 & 111, Sri Venkateswara Co-operative Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram, Medak District, Andhra Pradesh, India Pin Code: 502 325,

a:

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Chemical Technical Operations, Unit *II)* Plot No. 1,75A,75B, 105, 110,111 and 112 Sri Venkateswara Co-operative Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram Mandal, Sangareddy District, Telangana India Pin code: 502 325;

eliminazione dei siti per la produzione dell'intermedio C-964:

Arch PharmaLabs Limited Survey No. 323, Gundlamachnur Village Hathnoora Mandal, Medak District Andhra Pradesh, India, PIN - 502 296, e

Metrochem API Private Limited Unit-5, Survey #42, Alinagar, Jinnaram Mandal Medak District, Andhra Pradesh, India;

modifica dell'indirizzo del sito per la produzione dell'intermedio DDA:

da:

AR Lifesciences Pvt ltd., Manufacturing Site-2 34 C, J. N Pharmacity, Parawada, Visakhapatnam - 531019 Andhra Pradesh, India,

a:

RAMPEX labs private limited, Unit-2 (Formally known as A.R. Life Sciences Private Limited) Plot No. 34 C, J. N Pharmacity, Parawada, Visakhapatnam - 531019 Andhra Pradesh, India;

aggiunta del sito per la produzione dell'intermedio DDA:

A.R.Life Sciences Private Limited (Unit-II) (Formerly Dymes Pharmachem Limited) Plot No.33, Sri Venkateswara Cooperative Industrial, Estate, Jeedimetla, Jeedimetla, Qutubullapur, Medchal - 500055 Telangana, India.

In aggiunta la sezione 3.2.S.4.1 del *dossier* di registrazione delle specialità medicinali in oggetto è stata aggiornata in linea con le modifiche apportate dal produttore della sostanza attiva relativamente ai medicinali KEXROLT - A.I.C. n. 043247- ATOZET - A.I.C. n. 043543 - ORVATEZ - A.I.C. n. 043249 - nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.

Procedura europea: DE/H/XXXX/WS/542.

Codice pratica: VC2/2018/222.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05967

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lorazepam EG»

Estratto determina AAM/PPA 678/2019 del 29 agosto 2019

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) - modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del RCP e dei relativi paragrafi del FI;

C.I.z) - modifica dei paragrafi 4.2 e 4.4 del RCP,

relativamente al medicinale LORAZEPAM EG - A.I.C. n. 035542 - nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti e autorizzati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Codici pratiche: VN2/2018/349 - N1B/2019/78.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1 della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05968

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BENEVENTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con delibera di Giunta camerale n. 45 del 26 luglio 2019 il dott. Roberto Pierantoni è stato nominato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni, conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento con decorrenza dal 1° settembre 2019.

19A05972

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Approvazione del regolamento del personale

Il regolamento del personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), approvato con delibera del Consiglio dell'istituto n. CDLXXXVII del 9 settembre 2019, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica www.istat.it e sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

19A05971

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 29 agosto 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*Exequatur* al signor Gagil Sarucanian, Console generale della Repubblica di Armenia in Venezia.

19A05978

Rilascio di *exequatur*

In data 4 settembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*Exequatur* alla signora Stefania Girfatti, titolare del Consolato onorario della Repubblica Slovacca in Napoli.

19A05979

Rilascio di *exequatur*

In data 13 settembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*Exequatur* al signor Rafael Ricardo Orozco Garcia, Console generale della Repubblica di Colombia in Roma.

19A05980

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Kosmos società cooperativa», in Salorno e nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, *omissis*, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Kosmos soc. coop.» (codice fiscale n. 01629710219), con sede a Salorno (Bolzano), via Poit n. 8, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile ed agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche;

2) di nominare come commissario liquidatore il dott. Enrico Willi, con ufficio a Bolzano, corso Libertà n. 15;

3) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

4) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche.

Bolzano, 11 settembre 2019

La direttrice: PAULMICHL

19A05987

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-228) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.